

Legge 30 marzo 1971, n. 118

"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."

(Pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82)

Art.28. (Provvedimenti per la frequenza scolastica). - Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

- a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
- b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
- c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

[L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali] (16).

[Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie] (17).

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.

(16) Comma abrogato dall'art. 43, L.5/2/92, n. 104.

(17) La Corte costituzionale, con Sentenza 3/6/87, n. 215.

G.U. 17 giugno 1987, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "E' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. Il comma è stato abrogato dall'art. 43, L. 5 febbraio 1992, n. 104.